Il danno biologico terminale (insufficienza del criterio tabellare)

Descrizione

I ricorrenti censuravano lâ??insufficiente liquidazione del danno biologico subito dalla minore, vantato *iure hereditatis* dagli eredi legittimi. La Corte di Cassazione (sentenza del 29 luglio 2025 n.21799 â?? dott. Marilena Gorgoni) ritiene fondata la critica avverso la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la liquidazione del danno biologico terminale operata dal Tribunale. Detto danno era stato liquidato in base al criterio tabellare della invaliditÃ temporanea per il biologico temporaneo, ma assumendo in via equitativa un valore maggiore rispetto ai parametri delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano sul danno da inabilitÃ temporanea assoluta, proprio in ragione della gravitÃ del danno terminale: non quelle perÃ² del 2018, perchÃ© esse nel valore del punto comprendevano sia il danno biologico terminale che il danno morale terminale. Il Tribunale era pervenuto cosÃ¬ alla liquidazione di Euro 15.000,00 a titolo di danno biologico terminale (euro 1.000,00 al giorno per 15 giorni).

Ad avviso del Collegio: â??*Si tratta di una liquidazione meramente simbolica. Il* ***danno biologico terminale Ã¨ considerato un danno temporaneo****, ma* ***massimo per entitÃ ed intensitÃ*** *, la cui liquidazione non puÃ² che avvenire equitativamente, anche* ***ricorrendo alle tabelle*** *in uso presso taluni uffici giudiziari di merito e, in particolare, del Tribunale di Milano individuato quale autore di un metodo di liquidazione tra i piÃ¹ diffusi sul territorio nazionale,* ***a condizione tuttavia che il giudice non manchi di considerare le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, perchÃ© la lesione della salute Ã¨ di grado cosÃ¬ elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte****; lo stato di invaliditÃ Ã¨ destinato a evolversi non giÃ verso la guarigione o la cronicizzazione dei sintomi (e, dunque, a trasformarsi in inabilitÃ permanente), bensÃ¬ nella definitiva soppressione dellâ??organismo come conseguenza causalmente collegata allâ??incidenza della stessa invaliditÃ considerata; il che implica che* ***la dimensione di temporaneitÃ assume un connotazione ben diversa rispetto a quella che viene presa in considerazione per definire il danno biologico destinato ad evolvere verso un â??futuro di riacquistata pienezza o di adattamento a nuove e diverse (peggiorate) condizioni di saluteâ?•; in questo caso la temporaneitÃ non Ã¨ in relazione â??con alcuna prospettiva futuribile della vittima, finendo col contrassegnare la sola identitÃ di una sofferenza che persiste immutata (se non ingravescente)â?•; i fattori della***

personalizzazione debbono valere in grado assai elevato, di conseguenza detto danno biologico terminale non puÃ² essere liquidato â??attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalitÃ dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invaliditÃ , temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono allâ??evento dannoso*â??*(Cass. 17/12/2024, n. 33009)*â??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
12 Ago 2025